

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la proroga della validità delle patenti degli esercizi pubblici

(del 26 novembre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 20 ottobre 1962 proponemmo a codesto Gran Consiglio una proroga triennale della validità di tutte le patenti degli esercizi pubblici. Con questo provvedimento, da voi unanimemente approvato il 29 novembre 1962, intendevamo evitare due successive operazioni di rinnovo delle patenti in breve spazio di tempo: quella, cioè, imposta dalla normale e prefissata data di scadenza delle patenti (31 dicembre 1962), e quella resa necessaria dall'entrata in vigore di una nuova legge sugli esercizi pubblici; legge più volte auspicata e richiesta anche dai banchi parlamentari, e alla cui preparazione la competente Autorità cantonale non ha mancato di dedicarsi con la dovuta cura, valendosi dell'ausilio di alcuni giuristi e di una speciale Commissione extraparlamentare nella quale erano rappresentate tutte le categorie e le associazioni interessate.

Il lavoro preparatorio ha però richiesto più tempo di quanto era sembrato lecito prevedere, cosicché, allo scadere della proroga, non sarà possibile rinnovare le patenti sulla scorta delle nuove disposizioni. Soltanto negli scorsi giorni il progettato testo legislativo ha infatti potuto essere consegnato dal Dipartimento interessato allo scrivente Consiglio di Stato e sarà sottoposto a codesta Sovrana Rappresentanza nelle prossime settimane: la materia degli esercizi pubblici, ora regolata da lacunose disposizioni risalenti al 12 novembre 1931, si è invero rivelata di un'estrema complessità, e ha richiesto a coloro che vi hanno posto mano un impegno che li ha portati a compiere una vera e propria approfondita analisi delle condizioni economiche del nostro Cantone.

Quello degli esercizi pubblici tende in effetto a rivelarsi sempre più come uno dei maggiori rami dell'economia ticinese, strettamente collegato com'è a un'altra delle parti-chiave della nostra vita sociale, vale a dire a quel turismo di massa in cui tutti ravvisano, non certo a torto, un basilare fattore di progresso e di benessere per il nostro paese. Una legge che vuol essere veramente moderna deve tenerne conto in maniera esauriente e puntuale, così come deve ovviamente cercare di rispecchiare non solo le esigenze contingenti, ma anche quelle che la costante evoluzione in atto nel settore consente, almeno fino a un certo punto, di prevedere. Di qui, per gli allestitori del disegno di legge in questione, la necessità assoluta di non abbandonarsi minimamente all'improvvisazione, pesando e soppesando invece tutti i dati del complicato problema con paziente attenzione, al fine di ricavarne soluzioni complete e organiche, destinate a durare il più a lungo possibile nel tempo.

La preparazione di questa difficile e importante riforma legislativa, come abbiamo notato, è adesso giunta al termine, e spetta quanto prima al Gran Consiglio vagliarla nel suo complesso e nei suoi particolari. Noi ci auguriamo fin d'ora che essa trovi il conforto del vostro consenso: in tale attesa, è però indispensabile procedere a un'ulteriore proroga della validità delle patenti che verranno a scadere il prossimo 31 dicembre, poichè sarebbe certo un controsenso, oltre che un inutile dispendio di tempo e di mezzi, dar l'avvio a una rinnovazione fondata su norme legislative destinate, fra qualche tempo, a essere sostituite da quelle cui

abbiamo dianzi accennato. Ci permettiamo pertanto di proporvi di voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo, il quale stabilisce il principio che il termine di scadenza di tutte le patenti d'esercizio pubblico è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova legge sugli esercizi pubblici, comunque non oltre il 31 dicembre 1966.

Confidando nella vostra approvazione, vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la proroga generale della scadenza delle patenti
d'esercizio pubblico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 novembre 1965 n. 1331 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il termine di scadenza di tutte le patenti d'esercizio è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova legge sugli esercizi pubblici attualmente in esame, non però oltre il 31 dicembre 1966.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.